

REGOLAMENTO (CEE) N. 1799/90 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1990

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, il tafia e l'arak, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (1990/1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha firmato la quarta convenzione ACP-CEE a Lomé il 15 dicembre 1989; che la Comunità ha deciso con il regolamento (CEE) n. 714/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, riguardante l'applicazione della decisione n. 2/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa alle misure transitorie valide a decorrere dal 1° marzo 1990⁽¹⁾, di applicare in anticipo ed in maniera autonoma il protocollo n. 6 allegato alla convenzione;

considerando che il protocollo n. 6 in questione prevede che, sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alcoli, i prodotti dei codici NC 2208 40 10, 2208 40 90, 2208 90 11 e 2208 90 19, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) siano ammessi nella Comunità in esenzione da dazi doganali, a condizioni che consentano lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambi fra gli Stati ACP e la Comunità, nonché fra gli Stati membri; che fino al 31 dicembre 1993 la Comunità fissa ogni anno i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali, basandosi sui quantitativi annui più elevati importati dagli Stati ACP nella Comunità negli ultimi tre anni per cui sono disponibili statistiche, maggiorati di un tasso di aumento annuo del 37 % per quanto concerne il mercato del Regno Unito e del 27 % per gli altri mercati della Comunità; che il volume della quantità annua non può, in alcun caso, essere inferiore a 172 000 ettolitri di alcole puro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1820/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo all'applicazione della decisione n. 2/87 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa alla messa in applicazione anticipata del protocollo alla terza convenzione ACP-CEE, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee⁽²⁾ prevede disposizioni particolari concernenti i dazi contingenziali che devono essere applicati da questi due Stati membri; che, a causa delle particolarità del mercato del rum, il periodo contingenziale si estende dal 1° luglio al 30 giugno;

considerando che, visti i livelli raggiunti dalle importazioni dei prodotti in questione nella Comunità e negli Stati membri, durante gli ultimi tre anni per cui sono disponibili dati statistici, il volume del contingente tariffario annuo per il periodo dal 1° luglio 1990 al 30 giugno 1991 deve essere fissato a 193 668 ettolitri di alcole puro;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori al predetto contingente e l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso;

considerando che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia è illecito ripartire i contingenti comunitari tra gli Stati membri, a meno che circostanze impellenti di carattere amministrativo, tecnico o economico vietino di procedere diversamente; che occorre, inoltre, nei casi in cui una ripartizione di contingenti viene decisa, prevedere un meccanismo che consenta di proteggere l'integrità della tariffa doganale comune;

considerando che le difficoltà economiche che potrebbero risultare per i dipartimenti e territori d'oltremare (DOM) da una brusca modifica del sistema per l'importazione di rum originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) costituiscono una ragione impellente che giustifica il mantenimento temporaneo e parziale di questo sistema; che conviene tuttavia avviarsi verso l'abbandono del sistema della ripartizione del contingente in quote nazionali, il quale si può giustificare soltanto a titolo transitorio e dovrà comunque sparire nella prospettiva del completamento del mercato unico;

considerando che in queste condizioni è opportuno aumentare il volume della riserva comunitaria al 40 %, con un sistema di trasferimenti automatici delle quote degli Stati membri verso detta riserva quando questa è utilizzata all'80 %;

considerando che, negli ultimi tre anni per cui sono disponibili dati statistici, l'evoluzione delle importazioni degli Stati membri è stata la seguente:

(in ettolitri di alcole puro)

Stati membri	1987	1988	1989
Benelux	6 264	7 389	7 621
Danimarca	1 884	2 038	1 748
Germania	33 570	42 523	48 591
Grecia	50	—	586
Spagna	244	—	156
Francia	1 929	1 216	19
Irlanda	2 060	2 189	2 973
Italia	800	806	431
Portogallo	7	—	—
Regno Unito	72 040	63 525	83 773
Totale	118 848	119 686	145 898

(¹) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 1.

(²) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 1.